



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ANGELO FRACCACRETA"

Indirizzi: *Amministrazione finanza e marketing – Turismo*
Articolazioni: *Relazioni internazionali per il marketing – Sistemi informativi aziendali*
Corso serale- *Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA*



ITES - "A. FRACCACRETA" - S. SEVERO
Prot. 0009957 del 09/09/2022
I-1 (Uscita)

Ai docenti
AI DSGA
Al Personale ATA
Sede

DIRETTIVA DI VIGILANZA E SICUREZZA

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

A.S. 2022/2023

Con la presente **DIRETTIVA n. 2** si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della vigilanza sugli alunni, che costituisce uno degli aspetti più delicati della vita di relazione di ogni scuola. Si richiede, ai Docenti e ai Collaboratori scolastici, senso di responsabilità e massima attenzione nella vigilanza stessa, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, qualora dovessero accadere incidenti agli alunni per inadeguata vigilanza (*culpa in vigilando*).

A tal proposito, si ricorda che le sanzioni previste sono non soltanto di carattere amministrativo, ma anche penale.

Si forniscono, dunque, in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti e delle studentesse, le quali, se correttamente adottate ne assicurano la vigilanza:

- ✓ dall'ingresso del cancello (di pertinenza dell'edificio scolastico) fino al raggiungimento dell'aula
- ✓ nei corridoi
- ✓ durante lo svolgimento delle lezioni
- ✓ durante i cambi di turno tra i docenti
- ✓ dall'aula alla palestra/laboratorio e viceversa
- ✓ durante il tragitto dall'aula all'uscita al cancello dell'edificio al termine delle lezioni

Tali misure organizzative sono ad integrazione di quanto disposto nel Regolamento già in uso nel nostro Istituto e nelle disposizioni di sicurezza, che trovano applicazione anche nel corrente anno scolastico.

Tutto il personale scolastico è tenuto alla loro conoscenza ed applicazione e alla segnalazione di situazioni di difformità rispetto a quanto in esso contenuto.

Massima diffusione delle stesse deve essere data da parte del personale:

- agli **alunni** a cura del **coordinator/docente** di classe ;
- ai **genitori**, durante gli incontri scuola-famiglia sia individuali che collettivi. È altresì prevista pubblicizzazione sul sito Web della scuola.

DIRETTIVA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA DISPOSIZIONI GENERALI ORGANIZZATIVE SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

PREMESSA

Si ribadiscono, di seguito, le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi e su di esso gravano nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo - patrimoniale che vanno attentamente considerate. L'art. 28 della Costituzione recita: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi, la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*, secondo il principio della *"responsabilità solidale"* fra Amministrazione e dipendente.

La giurisprudenza prevede che solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, **può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave**. Infatti, la cosiddetta *"culpa in vigilando"* dei dipendenti è disciplinata dall'art.61 della Legge 11 luglio 1980, n.312, che prevede danno patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (*"prova liberatoria"*) è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'Istituzione scolastica.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez.III, 19-2-1994, n.1623; Cass., sez.I, 30-3-1999, n.3074).

L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Il Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la diretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". La responsabilità dei docenti, quindi, rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). L'art.29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: **"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi fino al cancello"**.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, (...) di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e di sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti"*.

Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza, ma il compito degli assistenti tecnici di garantire *"l'efficienza e la funzionalità"* dei laboratori e il *"supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche"* implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

MISURE ORGANIZZATIVE

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la stretta osservanza delle misure organizzative sotto riportate.

Le seguenti misure organizzative e disposizioni adottate dal Dirigente Scolastico, riguardanti la vigilanza sugli alunni, hanno applicazione in tutte le aree di pertinenza (interne ed esterne) dell'ITES "A. Fraccacreta" relativamente all'anno scolastico 2021 – 2023 e per gli anni a seguire se non modificato/integrato.

➤ VIGILANZA DALL'INGRESSO DEL CANCELLO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, allo scopo di garantire la vigilanza, ha disposto la presenza di collaboratori scolastici che vigilano l'ingresso degli alunni nell'Istituto.

Compiti dei collaboratori scolastici

Il collaboratore scolastico assegnatario di chiavi ha il compito di aprire i cancelli su viale Due Giugno all'orario stabilito (07.58 – 8.05) e insieme al personale ausiliario (come da individuazione del DSGA) sorveglierà il regolare e ordinato afflusso degli studenti in prossimità dei cancelli e delle porte di entrata, che saranno rinchiusi al termine dell'orario di ingresso.

I collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli studenti fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule, dove troveranno l'insegnante della prima ora ad accoglierli. In caso di assenza di un insegnante nel piano di servizio, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione immediata ai collaboratori del dirigente, che provvederanno alla sostituzione del docente assente.

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per accogliere gli studenti. Nel caso vi fossero impedimenti oggettivi, e non imputabili alla propria volontà, il docente avviserà immediatamente la scuola, che organizzerà, in sua assenza, la sorveglianza.

➤ VIGILANZA DURANTE L'INTERA ATTIVITA' DIDATTICA

Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli studenti, che va espletata senza soluzione di continuità.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio, presidiando costantemente il proprio piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità. A tal fine, essi sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della scuola o per gravi esigenze, avendo comunque cura di avvisare il DSGA e/o la D. S..

Ogni mattina controlleranno il funzionamento delle uscite di emergenza e segnaleranno immediatamente al D. S. o al preposto, suo sostituto, qualsiasi problematica riscontrata.

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e tutelare gli studenti che gli sono stati affidati per tutta la durata del servizio. Può consentire agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, a partire dalla seconda ora dalle 9:15 alle 12:15.

L'uscita dalla classe in orari diversi è consentita solo in casi eccezionali ed si consentirà l'uscita a non più di uno studente per volta.

Si ricorda, inoltre, che:

- ✓ La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari o incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo del dovere di vigilanza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.
- ✓ Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi: in particolare, la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi (rispetto della segnaletica), degli zaini e del materiale atto a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'Istituto.
- ✓ È fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre, gettare rifiuti o lanciare oggetti che possono recare danno a passanti e/o automobili che transitano in strada. Gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria per il tempo strettamente necessario e sotto la loro diretta sorveglianza: di conseguenza, l'apertura delle finestre durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola.
- ✓ Sarà compito del docente fare in modo che la disposizione dei banchi nelle aule rispetti la distanza di sicurezza dalle ante delle finestre, come segnata sul pavimento o sui banchi.

- ✓ Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe anche in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come palestra, laboratori, ecc.
- ✓ È fatto divieto ai docenti di allontanarsi arbitrariamente dall'aula e di lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nel piano in cui si trova la classe o il docente di sostegno, contitolare della classe, di vigilare momentaneamente sugli studenti. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento degli stessi.
- ✓ I docenti che svolgono incarichi di coordinamento e/o organizzativi non possono sottrarre tempo al loro normale servizio di insegnamento per svolgere tali attività. Si ricorda che per questi impegni sono previsti compensi aggiuntivi e, dunque, non devono verificarsi sovrapposizioni, se non per motivi straordinari. Il personale ausiliario, di conseguenza, non chiamerà i docenti mentre sono in classe nel caso di telefonate a loro destinate: per i contatti telefonici ricevuti sarà compilato un appunto, con il nome della persona che ha chiamato, il motivo ed il recapito telefonico, in modo che il docente, terminato il proprio orario di servizio, possa ricontattare chi lo aveva cercato.
- ✓ I docenti devono porre la massima attenzione nel rispettare e far rispettare i Regolamenti, le prime misure di prevenzione da adottare sin da inizio a. s. ...
- ✓ L'alunno sorpreso senza la mascherina (in caso di obbligo) dovrà essere allontanato dalla comunità.
- ✓ I Docenti devono garantire il controllo di un metro di distanza tra le rime buccali degli alunni/Insegnante in caso di necessità a causa dell'aumento dei contagi. I piedi posteriori di ciascun banco saranno contrassegnati da un bollino blu.
- ✓ Il Docente della prima ora ricorda all'alunno, appena entrato di igienizzare le mani prima perchè non si dovranno perdere le buone abitudini.
- ✓ Solo un alunno della classe potrà ritirare al bar tutti i prodotti ordinati dagli amici di classe.
- ✓ Il Docente autorizza l'uscita ai servizi igienici ad un alunno alla volta. I ragazzi per nessun'altra ragione possono allontanarsi dall'aula.
- ✓ I docenti dell'ultima ora accompagnano i propri alunni fino al cancello di uscita, vigilando anche l'uscita.
- ✓ I Docenti durante la lezione faranno arieggiare l'ambiente d'aula in base alla segnalazione del rilevatore di CO2.
- ✓ È buona abitudine per i Docenti sanificare la propria postazione di lavoro al cambio dell'ora (cattedra, pc, mouse, tastiera ...) utilizzando il detergente alcalino al 75% da spruzzare su un panno di carta monouso).
- ✓ I Docenti dovranno sempre permettere l'igienizzazione delle mani dei propri studenti durante la giornata scolastica soprattutto quando raccolgono qualcosa da terra.
- ✓ Sono vietati al di fuori dei servizi igienici, altre uscite da parte degli studenti.
- ✓ Non sarà più consentito agli alunni effettuare fotocopie all'interno dell'Istituzione scolastica.

➤ VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO ORARIO DEI DOCENTI

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano di competenza nella vigilanza degli alunni. Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza del gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà su di loro fino a quando non sarà giunto il docente in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi fino alla normalizzazione della situazione, dandone nel contempo, avviso alla Dirigenza.

Compiti dei docenti

Gli insegnanti, al suono della campanella, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del Dirigente in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'ora. Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza degli studenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. È vietato lasciare gli alunni incustoditi. In caso di estrema necessità, il personale docente delle classi viciniori, ove avvisato in tal senso, coadiuva nella sorveglianza, anche richiamando gli studenti ad osservare comportamenti adeguati nel frattempo che i collaboratori del D. S. predispongono la sostituzione.

I Docenti prima di lasciare la propria classe controllano che tutti gli alunni siano seduti al proprio posto. Infatti da Regolamento d'Istituto è vietato per gli student alzarsi e/o uscire fuori dall'aula.

➤ VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

Nel nostro Istituto non esiste un tempo scuola formalmente dedicato alla ricreazione; di conseguenza, preme ricordare ai docenti la necessità di concedere agli alunni, dalle ore 10.00 alle ore 10.10, in sua presenza, una breve pausa, per rigenerarsi e garantire un approccio sereno e proficuo alle lezioni dell'ora successiva.

➤ VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE/LABORATORI/PALESTRA E PER IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DALLA SCUOLA AL TERMINE DELLE LEZIONI

Compiti dei collaboratori scolastici

Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere effettuati con la collaborazione del personale ausiliario, specificamente incaricato dal Direttore SGA.

Al fine di regolamentare e monitorare il tragitto dall'aula ad altri luoghi i Collaboratori vigileranno il transito degli student. Invece, per l'uscita degli alunni dalla Scuola al termine delle attività curricolari, si dispone che presso le porte di uscita dell'edificio e presso i cancelli sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Compiti dei docenti

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula, ad altra, gli allievi con cui faranno lezione;
- riportare gli studenti nelle proprie aule al termine dell'attività, affidandole, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- assicurare, durante il trasferimento, ordine e silenzio onde non recare disturbo alle altre classi;
- accompagnare le classi all'uscita dalla scuola fino al cancello, se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

È vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella. In nessun caso, gli alunni possono uscire prima del termine delle lezioni, senza che siano prelevati dai genitori o da persone delegate.

➤ VIGILANZA SUGLI ALUNNI BISOGNOSI DI SOCCORSO. COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO

La vigilanza sugli studenti bisognosi di soccorso deve sempre essere assicurata dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. La vigilanza sugli alunni bisognosi di soccorso che hanno accusato malesseri o hanno subito infortuni a scuola prevede la segnalazione tempestiva e la richiesta di intervento del personale addetto al primo soccorso, che provvede a prestare le cure necessarie nei primi minuti e nel periodo di attesa dell'arrivo del soccorso specializzato del 118, il cui intervento è richiesto nelle situazioni gravi. In tutti i casi, deve essere avvertita la famiglia dell'alunno.

Nel caso di persona colpita da infortunio o malore, il personale presente deve:

- ❖ valutare con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e chiamare il 118, chiunque è dovuto alla chiamata dell'autobulanza; chiamare gli addetti al primo soccorso perché effettuino i possibili interventi;
- ❖ contattare telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e possano intervenire immediatamente;
- ❖ se è necessario e i genitori non sono reperibili, seguire l'alunno in ambulanza, affidando il resto della classe ad altri docenti e/o ai collaboratori scolastici. È opportuno evitare di provvedere personalmente al trasporto dell'alunno infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra dietro consenso verbale della famiglia o del medico del Pronto Soccorso;
- ❖ informare il Dirigente scolastico per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità;
- ❖ in caso di infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, deve redigere una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare tempestivamente in Segreteria, che dovrà contenere: generalità dell'alunno, sede e classe; dinamica dell'incidente, luogo, data e ora; nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate;

- ❖ inoltrare denuncia dell'accaduto il giorno stesso (o comunque entro le 24ore).
- ❖ Si ricorda, inoltre, che non è consentito al personale della scuola somministrare medicinali agli alunni. In casi particolari, la famiglia dovrà farne richiesta al Dirigente scolastico, che impartisce le eventuali opportune istruzioni, così come disciplinato dal **“Regolamento per la somministrazione dei farmaci a scuola”**.

➤ **VIGILANZA EDUCATIVA**

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne e anti COVID - 19, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica.

In particolare, comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli studenti devono comunque essere segnalati al Dirigente scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati anche nella loro rilevanza disciplinare.

A tal proposito, preme ricordare il valore educativo e non meramente punitivo delle annotazioni sul registro di classe. Di conseguenza, si invitano i Sigg. docenti a fare un uso moderato delle suddette annotazioni, per evitare il rischio di snaturare il valore delle stesse e di innescare negli alunni una sorta di infantile e superficiale “collezione” di note punitive. Tutte le situazioni che risultino particolarmente difficili da gestire o episodi di diversa natura che turbano il normale svolgimento della lezione devono essere rappresentate dai Coordinatori di classe o dallo stesso Docente al Dirigente scolastico per eventuali iniziative degli organi di competenza e segnalate ai Genitori.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria S. Colangelo
(Documento firmato digitalmente)